

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 343 del 26 marzo 2019

POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi". DGR n. 1139 del 19 luglio 2017 "Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative Regionali" e s.m.i. Introduzione dei costi standard nella rendicontazione delle spese del personale dedicato alla realizzazione degli interventi e interpretazione delle disposizioni in ordine alle variazioni progettuali.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, considerato quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018, si integrano le modalità operative di rendicontazione di cui all'Allegato D alla DGR n. 1139/2017 prevedendo la possibilità di utilizzare i "costi standard" per la determinazione del costo orario del personale impiegato nella realizzazione dei progetti finanziati dal "Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative Regionali". Inoltre, tenuto conto di quanto disposto all'Allegato A alla DGR n. 1139/2017 (bando), articolo 12 "Avvio e svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi", si provvede a una dettagliata esplicitazione delle modalità di presentazione e dei contenuti delle domande di variazione dei progetti.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

Nell'ambito dell'Asse 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione" del POR FESR 2014-2020 è prevista l'azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi".

Concorre all'attuazione dell'azione 1.1.4. il "Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative Regionali", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1139 del 19 luglio 2017, con il quale si fornisce sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale attuati dai distretti industriali e dalle reti innovative regionali.

Si tratta di 18 progetti a cui è stato concesso il sostegno nel corso del 2018, per un impegno di contributo di complessivi euro 35.110.273,70, a fronte di una spesa totale di euro 65.854.139,03.

Giova ricordare che attraverso questo bando viene avviato un percorso sperimentale di definizione di specifici "Accordi per la Ricerca e lo Sviluppo", sottoscritti tra la Regione e i Soggetti giuridici che, ai sensi della legge regionale n. 13/2014, rappresentano i distretti industriali o le reti innovative regionali, le cui imprese ed organismi di ricerca aderenti partecipano al progetto. L'Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo rappresenta un nuovo strumento di politica per l'innovazione previsto dalla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 all'articolo 9, comma 1bis (comma aggiunto dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 25). Per ciascun progetto, l'Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo definisce le modalità attuative e i relativi risultati attesi, volendo così avviare un'operazione di responsabilizzazione tra tutti gli attori coinvolti: le Imprese, gli Organismi di ricerca, la Regione.

Si vuole sottolineare che 10 dei 18 progetti a cui è stato concesso il sostegno sono stati presentati in sinergia tra più reti innovative regionali e distretti industriali. Ciò testimonia la trasversalità di questi progetti, in grado di percorrere più traiettorie di sviluppo, garantendo così la copertura di una buona parte delle 39 traiettorie di sviluppo e tecnologiche individuate nella Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione (RIS3 Veneto) RIS3 Veneto. Da tali presupposti, nei prossimi anni, ci si attende l'ottenimento di risultati pregnanti in termini di nuova conoscenza impiegabile nei contesti produttivi e trasferibile per il conseguimento di innovazione nei prodotti e nei processi aziendali.

È importante evidenziare che questi progetti massimizzano l'efficacia delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale poiché realizzati sinergicamente sia in azienda che nei laboratori delle università e dei centri di ricerca coinvolti nella partnership.

Su tali basi la Giunta regionale sta dunque costruendo un nuovo modello di sviluppo economico con il quale ci si attende l'ottenimento di un risultato di generale e consistente rafforzamento della competitività del sistema produttivo Veneto e del

proprio posizionamento sui mercati internazionali. Gli interventi finanziati con il presente bando corrispondono perciò a operazioni di rilevante dimensione per l'economia regionale che vengono attuate su di un orizzonte temporale pluriennale.

Considerato che il Decreto Interministeriale n.116 del 24 gennaio 2018 "*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020*" ha approvato la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale che sono stati adottati nei PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020" e "Imprese e competitività 2014-2020" e vista la tipologia di spese previste e la metodologia applicata, l'Autorità di Gestione del POR FESR Veneto 2014-2020, con nota prot. n. 64115 del 14 febbraio 2019, ha comunicato che le tabelle standard individuate possano essere applicate anche al POR FESR Veneto 2014-2020 e che tale opzione di semplificazione dei costi possa essere inserita nelle modalità operative di rendicontazione (Allegato D alla DGR n. 1139/2017) del bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative Regionali.

Nelle more della revisione del "Manuale Procedurale del POR FESR" che recepirà le tabelle del citato decreto interministeriale, viene comunque concessa facoltà ai beneficiari di rendicontare le spese del personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo dei progetti attraverso l'utilizzo di costi standard riguardo alla determinazione del costo orario del personale. Si tratta di un decisivo passo in avanti nell'ambito di una più generale semplificazione amministrativa della pubblica amministrazione in favore dei beneficiari.

Pertanto, all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, si dispone l'integrazione dell'Allegato D alla DGR n. 1139/2017 "Modalità operative di rendicontazione" mediante l'inserimento della lettera "a2) - *Rendicontazione dei costi del personale mediante tabella dei costi standard unitari*" all'interno del paragrafo 3.2 "*Criteri specifici per singole categorie di spesa*".

Si fa in ogni caso presente che la facoltà di procedere a rendicontare i costi del personale con la metodologia dei "costi standard" dovrà essere esercitata dal soggetto giuridico Capofila di ciascun progetto. Per i soli organismi di ricerca la scelta potrà essere diversa da quella effettuata dal Capofila per le imprese partecipanti al progetto. La modalità a "costi standard" sarà valida dalle successive fasi di rendicontazione previste per il pagamento dei relativi acconti e del saldo. Pertanto, i rendiconti già presentati e le relative spese di personale già imputate non potranno in nessun caso essere oggetto di revisione.

Inoltre, tenuto conto che i progetti sono stati avviati nel mese di novembre 2017 e dovranno essere ultimati nell'arco di un triennio, si evidenzia che la tempistica può esigere la necessità di apportare variazioni al progetto. In particolare i risultati intermedi delle attività di ricerca e sviluppo in svolgimento possono richiedere dei correttivi al piano di attività previsto, con conseguenti aggiustamenti del budget in relazione alle spese previste per ciascuna categoria di spesa, nonché l'ingresso di nuove imprese partner con finalità di apportare nuove conoscenze e competenze utili ad una più efficace realizzazione dell'intervento progettuale.

In merito alle possibilità di attuare variazioni al progetto, l'argomento trova disciplina all'Allegato A alla DGR n. 1139/2017 (bando), articolo 12, comma 2. Tuttavia, in sede applicativa del bando sono emersi aspetti che rendono necessario un ulteriore approfondimento ed una più dettagliata esplicitazione dei contenuti della citata disposizione, che tenga conto delle molteplici casistiche che possono presentarsi, anche alla luce delle cospicue richieste di variazioni ai progetti già pervenute all'Organismo Intermedio AVEPA, che impongono una necessaria razionalizzazione applicativa prevedendo la determinazione di finestre temporali utili alla presentazione delle domande di variazione dei progetti. In tale contesto, si ricorda che con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017 l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura è stata incaricata alla gestione, tra l'altro, dei bandi che attuano l'azione 1.1.4 del POR FESR Veneto 2014-2020, per cui l'Area Gestione FESR dell'AVEPA è la struttura amministrativa di riferimento per i beneficiari che intendono presentare le richieste di variazione.

Pertanto, ai fini di una più efficiente realizzazione, sia dal punto di vista tecnico che economico dei progetti approvati, all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, si dispone la regolamentazione delle modalità di presentazione e dei contenuti delle domande di variazione dei progetti, tenuto conto di quanto disciplinato all'articolo 12, comma 2, del bando.

L'applicazione delle disposizioni, riportate in **Allegato A** al presente provvedimento, decorrerà dalla data di approvazione della presente deliberazione.

La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità per il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo, 2 comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la comunicazione COM (2010) del 3 marzo 2010 della Commissione europea;

VISTO i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europei;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione europea;

VISTA la decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 della Commissione europea;

VISTO il decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018;

VISTE le leggi regionali 25 novembre 2011, n. 26 e 30 maggio 2014, n. 13;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32;

VISTA la deliberazione n. 77/CR del 17 giugno 2014 della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione n. 42 del 10 luglio 2014 del Consiglio regionale;

VISTE le deliberazioni n. 942 del 17 giugno 2013, integrata con deliberazione n. 406 del 4 aprile 2014, n. 1148 del 1° settembre 2015, n. 1500 del 29 ottobre 2015, n. 2276 del 30 dicembre 2016, n. 216 e n. 226 del 28 febbraio 2017, n. 581 del 28 aprile 2017, n. 1139 del 19 luglio 2017, n. 1629 del 12 ottobre 2017, n. 249 del 6 marzo 2018, n. 344 del 21 marzo 2018, n. 1140 del 31 luglio 2018, n. 1513 del 16 ottobre 2018 della Giunta regionale;

VISTO il decreto n. 35 del 18 maggio 2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria che approva il contenuto dei format del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario, giusta DGR n. 581/2017;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha verificato che le modifiche e le variazioni approvate con il presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

VISTI i decreti n. 6 del 6 febbraio 2018, n. 15 del 27 febbraio 2018, n. 40 del 19 aprile 2018, n. 509 del 6 dicembre 2018 del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, che approvano la graduatoria di finanziamento, l'aggiornamento della graduatoria e i relativi impegni di spesa;

VISTA la nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria prot. n. 64115 del 14 febbraio 2019 con cui ha comunicato la possibilità di utilizzare nel POR FESR Veneto 2014-2020 le tabelle di costi standard individuate dal Decreto Interministeriale n.116 del 24 gennaio 2018;

delibera

1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, che contiene le disposizioni per il calcolo a "costi standard" delle spese del personale impiegato in ciascun progetto, le cui modalità operative di rendicontazione sono oggetto di disciplina con Allegato D alla DGR n. 1139/2017 e le disposizioni atte a regolamentare le modalità di richiesta delle variazioni di progetto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dell'Allegato A alla DGR n. 1139/2017;
3. di incaricare dell'esecuzione del presente atto, ad esclusione delle funzioni delegate ad AVEPA di cui alla DGR n. 226/2017, il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di disporre la pubblicazione sul sito Internet regionale, alla sezione "*Bandi Avvisi e Concorsi*", alla pagina dedicata al bando di cui trattasi, della versione consolidata dell'Allegato D alla DGR n. 1139/2017, che comprende le modifiche approvate con il presente atto in materia di applicazione dei "costi standard";
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.